

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione IV civile

8025 2537/14
ROR 3659/14

La Corte composta dai signori magistrati:

REDIVÒ

dott. Riccardo

Presidente

MARIANI

dott. Elisabetta

Consigliere rel. est.

PETROLATI

dott. Franco

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8396 del Ruolo Generale degli affari contenziosi
 dell'anno 2007, passata in giudizio ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 40 del 17.2.2012 avverso la sentenza

TRA**Camilli Elda**

rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv. ti Tommaso Manferoce e Donatella Ingios
 elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, piazza Vescovio 21

Parte appellante**E****Camilli Conflitti Massimina**

rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Franco Pastore, presso il cui studio in Roma
 piazza Mazzini 27, è elettivamente domiciliata

Parte appellata

OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice monocratico civile del Tribunale di Roma
 10983/2007 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 13 novembre 2013 (conclusioni con
 in atti difensivi d'appello).

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata è stata confermata l'ordinanza interdittale 11 novembre 2004 con
 quale era stato ordinato ad Elda Camilli di rimuovere la rete e i vasi collocati sulla strada indicata
 ricorso e di non turbare ulteriormente il possesso della servitù di passaggio esercitata dal
 ricorrente Massimina Camilli Conflitti, al che, all'esito dell'avanzata attuazione del provvedimento,
 spese di lite sono state compensate e poste a carico di entrambe le parti quelle di cto.

Ha proposto appello l'originaria resistente, impugnando la sentenza per erronea ricostruzione
 della fattispecie e chiedendone la riforma con declaratoria della improponibilità della domanda
 nel merito con il suo oggetto, con vittoria di spese del doppio grado.

Si è costituita in appello l'originaria resistente, contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.


Sulle conclusioni in epigrafe indicate, la causa è stata posta in decisione all'udienza collegiale del 13 novembre 2013, con concessione dei termini per memorie ex art. 190cpc.

Il primo giudice ha qualificato la domanda come azione di manutenzione del possesso della servitù di passaggio pedonale e carrabile esercitata dalla ricorrente su un vialetto di larghezza pari a circa 5 metri per accedere alla sua proprietà ed ha ritenuto, in rito, la tempestività dell'azione, in quanto proposta nel mese di ottobre 2002 a fronte della apposizione da parte della resistente di vasi di fiori nel luglio 2002, e successivamente di una recinzione con paletti di ferro all'esterno dei vasi, con modalità tali da restringere il passaggio rendendolo più disagiata. Ha escluso che fosse stata provocata dalla resistente che, già in precedenza, fossero state impiantate delle coltivazioni sulla fascia laterale del vialetto, e che dunque avesse trovato riscontro l'assunto che la ricorrente non aveva di fatto esercitato la servitù sulla intera larghezza, considerando inoltre evidente la unitarietà di quel passaggio, non alterata o elisa dalla presenza di vegetazione spontanea ai lati, condizione attestante soltanto un uso più intenso della fascia centrale. Oltre tutto, gli interventi posti in essere dalla resistente non apparivano neppure destinati a forme tipiche di godimento.

L'appello, ad avviso della Corte, è insufficiente a rivedere il giudizio espresso nella sentenza.

Il richiamo alle deposizioni testimoniali, alle foto e ai dati raccolti dal ctu non sono invero decisivi

a dimostrare che la ricorrente non aveva mai esercitato il passaggio sull'intera viale ma soltanto



oggetto di possesso da parte della ricorrente per tutta la sua estensione "corpore et animo". Avendo il ctu accertato che nella fascia laterale non vi sono cunette o scarpate, la sua utilizzazione è evidentemente possibile per tutta la larghezza, a nulla rilevando che nella parte centrale vi siano segni di una più intensa utilizzazione. La larghezza attuale della parte ristretta non consente un

comodo passaggio di due autovetture affiancate e di veicoli di maggiori dimensioni. Non è decisivo che la utilità per il fondo dominante possa essere soddisfatta da un passaggio anche più stretto, ma che di fatto sia esistita una strada larga 5 metri tutta comodamente utilizzabile. Nel condividere le osservazioni della ordinanza emessa sul reclamo può aggiungersi che la installazione della recinzione a delimitazione di una zona nella quale sono stati apposti vasi ma che non riteneva necessaria per la recinzione neppure dalla resistente, come appare chiaro dalla documentazione fotografica, rende palese, per un verso, la sussistenza di passaggio sul lato di una parte del viale senza apparente spiegazione, per altro verso, che si è trattato di intervento emulativo.

Quanto alla eccepita decadenza, pacifico che vasi e recinzione sono stati apposti entro l'anno antecedente la presentazione del ricorso, le testimonianze non risultano convergenti e concordi sulla esistenza di siepi o muretti nella medesima posizione e da epoca ancora pregressa, sì che il ricorso è stato tempestivo.

A ulteriore conforto della correttezza della decisione impugnata vanno le indicazioni e i rilievi del ctu (relazione e supplemento), e la descrizione dello stato dei luoghi ivi contenuta:

- a) il vialetto inizia da un cancello comune posto al civico 130 di via Pompeo Licinio, terminando con il cancello carrabile che dà accesso alla proprietà della ricorrente;
- b) lungo il lato destro (dando le spalle alla strada di accesso) si sviluppa una recinzione metallica con pali in legno che delimita la proprietà di un terzo lungo tutta la lunghezza del viale (52,81 mt);
- c) lungo il lato sinistro vi sono una porta pedonale e tre cancelli carrabili, il primo a due ante e gli altri due scorrevoli, che danno accesso alle proprietà delle parti in causa;
- d) non sono state riscontrate essenze arboree o alberi di alto fusto tali da precludere la possibilità di manovra o di passaggio anche sulla fascia laterale ora chiusa;
- e) nel primo tratto la strada è larga mt. 6,40 per facilitare l'accesso al primo cancello, e poi è la larghezza costante di mt. 4,95 come sopra detto, salvo che nella porzione di mt. 25,25 m oggetto di restringimento, dove la sede stradale si riduce a 3,68 mt. (cfr. rilievo grafico allegato alla ctu);
- f) la zona chiusa dalla resistente non ha un accesso neppure pedonale diretto;
- g) la chiusura era certamente recente, stanti le caratteristiche della recinzione.

Non ritiene la Corte di dover aggiungere altre considerazioni a quelle sin qui svolte.

a) Riguardo all'appello, segue la decisione della Corte di Cassazione, che, in base alla sopraesposta descrizione della

